



**REPUBBLICA ITALIANA      309/2020**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Rossella CASSANETI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **54246**  
del registro di segreteria;

**avverso**

la sentenza n. xxx/xxxx della Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Campania, pubblicata il xx/x/xxxx;

**promosso da**

**D. M. A.**, nato a xxxxxxxx il 1x/x/xxxx e residente in xxxxxxx  
xxxxxxxxxx (xx) alla Via x.xxx xxxxxxxxx n. x (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Enrico Fermi n. 80,  
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pesce (P.E.C.:  
avv.salvatorepesce@legalmail.it) dal quale è rappresentato e

difeso giusta procura in calce all'atto d'appello;

**contro**

**Ministero della Difesa** (in persona del Ministro p.t.) - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - Viale dell'Esercito n. 186 (P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

**VISTO** l'atto d'appello;

**VISTI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, all'udienza del 30 settembre 2020, il relatore cons. Rossella Cassaneti e l'Avvocato Salvatore Pesce per l'appellante;

**FATTO**

Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso del signor A. D. M volto al riconoscimento della pensione privilegiata tabellare, per insussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta (*"Esiti cicatriziali ben stabilizzati di intervento chirurgico di fistulectomia radicale sacro-coccigea. Pregressa proctite"*) ed il servizio militare prestato. Dalla lettura della sentenza di prime cure, nonché degli atti versati al fascicolo di primo grado, risulta altresì che: con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante aveva impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. xxx del xx/x/xxxx, con il quale la sua istanza pensionistica era stata respinta per avvenuta decadenza dal diritto al trattamento privilegiato per l'infermità ex art. 169, comma 2, DPR n. 1092/1973 e giusta sentenza n. 323/2008 della Corte

Costituzionale, sostenendo in proposito la sussistenza dei presupposti per il diritto a pensione e la tempestività della domanda; in corso di causa, la convenuta Amministrazione della Difesa ha comunque incaricato il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari di esprimersi circa la possibile *"etiopatogenesi incerta o comunque a lunga latenza"* della patologia sofferta dall'interessato, natura non ravvisata dal suddetto Dipartimento Militare con Verbale BL/B n. 475 in data 27/5/2014; la Sezione di primo grado ha a sua volta disposto duplice accertamento istruttorio, rilevata la natura medico legale dei profili coinvolti, pervenendo a seguito di ciò, a statuire sì la tempestività dell'istanza pensionistica del D. M. in sede amministrativa, ma pur sempre l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.

L'appellante ha dedotto con il gravame, *ex adverso*, l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di servizio e l'insorgenza dell'infermità, tenuto conto che la medesima si è manifestata durante il servizio di leva e che l'attività svolta durante il servizio militare, compresa l'alimentazione impropria, costituiscono elementi patogenetici della malattia, lamentando in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 52 Cost. e del D.P.R. 1092/1973 e richiamando giurisprudenza favorevole alla pretesa.

Soffermandosi preliminarmente in gravame sulla natura non reddituale della pensione privilegiata militare tabellare - prendendo spunto dalle previsioni dell'art. 52, comma 2, Cost.-

l'appellante si è poi doluto della non rispondenza delle statuizioni del giudice di prime cure, alle risultanze degli atti di causa ed in particolare a quanto segnalato nelle relazioni peritali di parte versate nei ridetti atti, con conseguente mancato riconoscimento dell'asserito nesso di causalità tra la menomazione patologica del D. M. e le caratteristiche del servizio militare espletato, in violazione delle disposizioni versate nel DPR 1092/1973.

In conclusione, dopo essersi intrattenuto nella descrizione di ciò che deve intendersi con "fatti di servizio" e con "causalità efficiente e determinante", l'appellante ha chiesto a questa Sezione di annullare la sentenza impugnata e di *"disporre, ai fini della determinazione dell'ascrivibilità tabellare, consulenza tecnica d'ufficio da parte di organi e personale esterno al Ministero della Difesa"*, con vittoria di spese, *"riconoscendo il diritto al Sig. De Maio della corresponsione della pensione privilegiata tabellare"*.

Con memoria di costituzione in giudizio il Ministero della Difesa ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'appello, di cui ha posto in risalto l'infondatezza nel merito, nonché la preordinazione a *"provocare un riesame del merito della [...] controversia, con particolare riferimento alla questione di fatto della dipendenza dal servizio della patologia lamentata, eludendo il divieto normativo che prevede l'ammissibilità dell'Appello pensionistico per i soli motivi di diritto"*.

L'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della gravata decisione, avanzata da A. D. M. contestualmente all'appello, è stata

respinta con ordinanza n. xx/xxxx *"per indimostrata sussistenza del presupposto di cui all'art. 169 del decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016, in particolare i gravi motivi rivenienti dalli esecuzione della sentenza appellata"*.

All'odierna udienza l'Avv. Salvatore Pesce, per l'appellante, ha richiamato sinteticamente le deduzioni versate in gravame, insistendo nelle relative conclusioni ed evidenziando l'acquisibilità di CTU anche in grado d'appello.

### **DIRITTO**

**A.** Il Collegio deve farsi carico, in via del tutto preliminare -ed assorbente, per quanto oltre si dirà- della valutazione dell'ammissibilità dei motivi d'appello versati in gravame, con statuizione della Sezione negativa sul punto e conseguente dichiarazione d'inammissibilità del gravame, per quanto qui di seguito si osserva.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 14/1/1994 (di conversione del D.L. n. 453 del 15/11/1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 543 del 23/10/1996 convertito in legge n. 639 del 20/12/1996, l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto. La stessa disposizione chiarisce che *"costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000

del 24/10/2000, hanno puntualizzato -come del resto ricordato dallo stesso appellante- i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Ebbene, è più che evidente che nella specie non ricorre nell'impugnata decisione alcuna delle ipotesi di vizio della motivazione prospettate dall'appellante, essendo in essa enucleati tutti gli elementi di valutazione fondanti l'iter logico con il quale la sentenza ha ritenuto scevro da emenda il provvedimento impugnato.

Il GUP, infatti, dopo aver dettagliatamente ricostruito gli atti ed i fatti di causa, si è motivatamente pronunciato proprio in ordine alla ricollegabilità (o meno) della patologia (*"Esiti cicatriziali ben*

*stabilizzati di intervento chirurgico di fistulectomia radicale sacro-coccigea. Pregressa proctite") sofferta dal D. M. al servizio prestato, con richiamo alla documentazione in atti, da cui emergeva che la ridetta patologia risulta non presentare tale nesso eziologico. Tutto ciò, soffermandosi con attenzione su tutte le emergenze documentali, ivi comprese quelle desumibili dalle relazioni peritali di parte.*

*Come del tutto correttamente argomentato dalla resistente Amministrazione della Difesa, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come il giudice di prime cure abbia "operato in sede istruttoria con particolare riferimento al principio dell'integrità del contraddittorio, garantendo l'impiego di tutti i mezzi per la ricerca della verità, disponendo ben due Consulenze d'ufficio che risultano espletate sulla base di un dettagliato esame di tutti gli atti depositati ivi comprese le Perizie di parte.*

*Il Primo Giudice, quindi, acquisite e vagliate le Perizie officiate, entrambe di segno negativo in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la malattia sofferta ed il servizio prestato, rese rispettivamente dal Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (interpellato giusta Ordinanza istruttoria n. xxx/xxxx del xx xxxxx xxxx), e, successivamente, dal prof. P. Z. dell'Università 'L. Vanvitelli' della Campania (interpellato ai fini di un miglior decidere, giusta Ordinanza istruttoria n. xxx/xxxx del xx xxxxxxxx xxxx), ed esaminate le risultanze peritali di parte, ha rigettato la pretesa attorea, fornendone adeguata ed approfondita motivazione".*

Con l'appello proposto, in realtà, l'interessato intende quindi surrettiziamente reintrodurre, in maniera inammissibile in questa sede di appello, un riesame del fatto. Né si rintraccia alcuna apparente o/e illogica motivazione nella sentenza gravata, posto che:

a) la Sezione territoriale ha eseguito approfondita attività istruttoria, attraverso ben due apposite ordinanze (come correttamente ricordato dalla resistente Amministrazione della Difesa);

b) la medesima Sezione ha preso espressamente in considerazione i fatti storici fondamentali emergenti dagli atti e rilevanti ai fini della decisione;

c) la motivazione non risulta omessa, né apparente, e certamente non è affetta dai radicali vizi di intrinseca ed insanabile contraddittorietà logica lamentati impropriamente dall'appellante;

d) la decisione è stata assunta secondo diritto e secondo un percorso logico-argomentativo che a questo Collegio appare condivisibile, nonché alla luce degli altri fatti e atti di causa, ivi comprese le relazioni peritali di parte di cui sono stati riportati stralci valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice.

**B.** Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la conferma della prima sentenza.

Nulla per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite del grado seguono, invece, la regola oggettiva della



soccombenza e si liquidano in € 500,00, tenendo conto delle attività difensive effettivamente spiegate dal Ministero della Difesa.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello promosso da A. D. M., iscritto al n. 54246 del registro di segreteria, avverso la sentenza n. xxx/xxxx della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania.

Nulla per le spese di giudizio. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00 in favore della parte appellata.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2020.

**L'ESTENSORE**

F.to Rossella Cassaneti

**IL PRESIDENTE**

F.to Massimo Lasalvia

**Depositata il 13 novembre 2020**

**Il Dirigente**

F.to Dott. Sebastiano Rota